



Rag. Franco Peruzzi	Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani	Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani	Commercialista – Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi	

CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 01/2009 del 15.01.2009

SOMMARIO

[NUOVA MODULISTICA INPS PER MATERNITÀ E ASSISTENZA AI DISABILI](#)

[IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO](#)

[VERIFICA INPS SUI CONTRIBUTI VERSATI ALLA GESTIONE SEPARATA](#)

[SOCI DI OGNI TIPO DI SOCIETÀ E OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL](#)

[MINIMALI E MASSIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI INAIL](#)

[LA MANOVRA ANTI CRISI](#)

[ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI](#)

[AUTOTRASPORTO – SGRAVIO CONTRIBUTIVO E FISCALE SULLO STRAORDINARIO](#)

[IL LAVORO ACCESSORIO NEI SETTORI COMMERCIO – TURISMO - SERVIZI](#)

[IL LIBRO UNICO DEL LAVORO](#)

[DENUNCIA NOMINATIVA ALL'INAIL DI COLLABORATORI E SOCI LAVORATORI](#)

[DENUNCIA TELEMATICA LAVORATORI DISABILI](#)

[DOMANDA DI RIDUZIONE DEL TASSO INAIL E RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

[SCADENZARIO LAVORO GENNAIO 2009, FEBBRAIO 2009 E PRIMI GIORNI DI MARZO 2009](#)

NUOVA MODULISTICA INPS PER MATERNITÀ E ASSISTENZA AI DISABILI

Con messaggio n. 23507 e 23600 del 23 e 24 ottobre 2008, l'INPS ha reso nota la pubblicazione, nel sito www.inps.it, dei nuovi moduli relativi ai permessi e congedi straordinari per l'assistenza ai familiari in condizioni di disabilità gravi nonché dei modelli per la richiesta del congedo per maternità (astensione obbligatoria per maternità) e congedo parentale (astensione facoltativa per maternità).

La nuova modulistica è dotata di una copertina che contiene tutte le informazioni utili all'esercizio del diritto: soggetti aventi diritto; modalità e termini di presentazione della domanda e termini di prescrizione, durata e misura della prestazione; documentazione da allegare.

L'INPS precisa che il richiedente non è tenuto a documentare il possesso di requisiti che l'istituto può accertare consultando i propri archivi.

Inoltre, ove previsto, i documenti richiesti possono essere sostituiti da autocertificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto dell'atto di notorietà predisposte all'interno del modulo.

In particolare si segnala che, per la domanda di astensione facoltativa di maternità, il/la richiedente può dichiarare fatti, stati e qualità anche dell'altro genitore; In tali casi non è più necessario acquisire la firma dello stesso.

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Il Ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 27 del 10 novembre 2008 che commenta le modifiche alla disciplina dell'apprendistato contenute nella manovra d'estate.

Durata

Con riferimento alla durata il Ministero ribadisce che la contrattazione collettiva nazionale o regionale può ora stabilire la durata dell'apprendistato anche in misura inferiore ai 2 anni. Possono essere regolate quindi anche ipotesi di contratti nell'ambito delle attività stagionali.

Inoltre la circolare conferma la possibilità, concessa al datore di lavoro, di confermare e qualificare l'apprendista anticipatamente, rispetto alla fine del tirocinio contrattualmente previsto, anche prima del decorso dei due anni fermo restando, comunque, il diritto agli ulteriori 12 mesi di sgravio contributivo successivi alla data di conferma in servizio.

Formazione esclusivamente aziendale

Ai sensi di quanto disposto dal c. 5 *ter* dell'art. 49 D. Lgs. 276/2003, la circolare precisa che i contratti collettivi (*stipulati cioè con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*) di qualsiasi livello (*nazionale, territoriale, aziendale*) possono regolare la formazione esclusivamente a livello aziendale determinando:

- i profili professionali, il monte ore di formazione formale (anche inferiore alle 120 ore) necessario all'acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali;
- le modalità di erogazione della formazione che può avvenire anche al di fuori dell'azienda, purché direttamente o indirettamente impartita dalla stessa e purché non preveda l'accesso a finanziamenti pubblici; a tale proposito la circolare precisa che le Regioni, nell'ambito delle loro autonomie, possono riservare forme di finanziamento o di agevolazione a favore delle imprese che attuano la formazione al loro interno ai sensi del c. 5 *ter*, art. 49 D. Lgs. 276/2003.

- le modalità di riconoscimento della qualifica professionale e della registrazione nel libretto formativo.

Formazione e responsabilità del datore di lavoro

La circolare ricorda che l'inadempimento dell'obbligo formativo di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire il completo raggiungimento della qualificazione, comporta la decadenza dei benefici contributivi e normativi (*sottoinquadramento*) fruiti.

Il datore di lavoro inadempiente è pertanto tenuto a restituire gli sgravi contributivi maggiorati del 100% a titolo di sanzione.

Il datore di lavoro non potrà essere ritenuto responsabile qualora la mancata formazione dipenda da una carenza dell'offerta formativa pubblica.

Tale esimente non potrà essere invocato nei casi in cui il datore di lavoro si avvalga della facoltà di erogare la formazione esclusivamente a livello aziendale.

Sottoinquadramento del lavoratore e profili retributivi

l'art. 53 c. 1 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce: durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

Questa disposizione dovrebbe coordinarsi con la vigente disposizione del 1955 la quale prevede che la retribuzione dell'apprendista possa essere calcolata in percentuale della retribuzione del lavoratore qualificato cui mira l'apprendistato.

La circolare in esame ammette che durante l'apprendistato il lavoratore possa percepire una retribuzione in percentuale inferiore a quella del sottoinquadramento. Tale livello potrà essere utilizzato sia come tetto o livello finale sia come soglia o livello iniziale della progressione percentuale della retribuzione.

In ogni caso la definizione della retribuzione è rimessa alla contrattazione collettiva.

Cumulo dei rapporti di apprendistato

La circolare conferma la possibilità di cumulare i periodi di apprendistato svolti presso diversi datori di lavoro.

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 l. n. 25/1955, tuttora vigente, sono cumulabili i periodi di apprendistato svolti per il conseguimento della stessa qualifica anche presso diversi datori di lavoro purché non siano intervallati da periodi superiori ad un anno.

<p style="text-align: center;">VERIFICA INPS SUI CONTRIBUTI VERSATI ALLA GESTIONE SEPARATA</p>

Con messaggio n. 23752/2008 l'INPS comunica l'imminente invio ai committenti, delle comunicazioni relative all'esito delle verifiche sulla regolarità delle posizioni contributive acquisite a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata.

Si tratta principalmente dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o, più in generale, dei lavoratori autonomi privi di casse di previdenza.

L'INPS ha abbinato i versamenti della contribuzione effettuata mediante modello F24 alle denunce nominative Emens che mensilmente i committenti inviano all'INPS con i dati di ciascun soggetto assicurato che ha percepito compensi.

Prossimamente i committenti riceveranno solo le comunicazioni relative a squadrature tra i versamenti effettuati tramite F24 e i dati contributivi denunciati con il flusso mensile Emens.

SOCI DI OGNI TIPO DI SOCIETÀ E OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL

L'INAIL rivede l'obbligo assicurativo dei soci di tutte le società adeguandosi agli orientamenti della giurisprudenza di Cassazione.

Lo comunica con la circolare n. 66 del 7 novembre 2008.

Fino a tale data i soci di tutte le società, comprese le società cooperative, erano obbligatoriamente assicurati all'INAIL quando svolgevano lavoro manuale o quando sovrintendevano al lavoro altrui.

Dal 7 novembre il socio deve essere assicurato quando:

- svolge direttamente in qualità di socio attività manuale (si ricorda che per attività manuale si intende qualsiasi attività soggetta a rischio ai sensi del DPR 1124/1965);
- sovrintende al lavoro altrui senza parteciparvi manualmente (cioè senza prestare attività manuale); **in tal caso, ed è questa la novità, l'obbligo sussiste solo qualora il socio operi in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.**

Le due condizioni sono tra loro alternative.

La citata circolare esamina anche il caso di socio amministratore che, già assicurato in qualità di socio che partecipa manualmente all'attività della società, svolge anche la funzione di amministratore. Ebbene per l'attività di amministratore, in questo caso, non vi è obbligo assicurativo.

I principi sopra esposti valgono anche nel caso di socio-amministratore unico.

L'INAIL precisa che le polizze assicurative già in atto aperte in base ai vecchi criteri assicurativi restano valide salvo contestazione da parte degli assicurati.

MINIMALI E MASSIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI INAIL

L'INAIL, con circolare n. 67 del 10 novembre 2008, ha notificato le retribuzioni minime e massime nonché i valori convenzionali annui in base ai quali calcolare i premi dovuti per l'anno 2008.

Ricordiamo che tali valori sono presi a riferimento per la determinazione dei premi INAIL dovuti per:

- soci di qualsiasi società;
- dirigenti – per i quali il premio INAIL va determinato sul massimale per la liquidazione delle rendite;
- lavoratori parasubordinati – per i quali il premio INAIL va determinato sui compensi effettivamente corrisposti nel rispetto del limite minimo e massimo di rendita annui.

I valori sono variati con effetto dal 1 gennaio 2008 e valgono pertanto per tutto l'esercizio.

	VALORE ANNUO	VALORE MENSILE
SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DI IMPRESA NON ARTIGIANA	€ 13.899,90	1.158,33
COLLABORATORI FAMILIARI PARTECIPANTI AD IMPRESA FAMILIARE EX ART. 230 BIS C.C.	13.962,00	1.163,50
LAVORATORI PARASUBORDINATI CO.CO.CO – PRESTAZIONI OCCASIONALI – SPORTIVI PROFESSIONISTI DIP.	Minimale 13.899,90 Massimale 25.814,10	Minimale 1.158,33 Massimale 2.151,18
DIRIGENTI	25.814,10	2.151,18
(*) ARTIGIANI – Titolari, familiari, soci, associati in partecipazione	12.642,00	1.053,50

(*) *Gli artigiani versano il premio speciale determinato in ragione delle retribuzioni convenzionali riportate alla classe di rischio cui appartengono in base alla lavorazione assicurata.*

LA MANOVRA ANTICRISI

Con D.L. n. 185 del 29/11/2008, il governo ha emanato alcune disposizioni finalizzate a fronteggiare il particolare stato di crisi in cui versa l'economia del nostro Paese.

Le norme che interessano il mondo del lavoro sono essenzialmente contenute negli artt. 1, 5 e 19, gli argomenti sono già stati trattati con precedenti circolari, riteniamo tuttavia opportuno riprenderli con un maggior approfondimento degli artt. 5 e 19.

Art. 1 Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza

1. È attribuito un **bonus straordinario, per il solo anno 2009**, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi previsti dal TUIR.:

- a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
- b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
- c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
- d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) nel **numero dei componenti** del nucleo familiare si considerano il **richiedente**, il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i **figli** e gli **altri familiari** (genitori, nipoti, generi, nuore, suoceri) di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;
- b) nel **computo del reddito** complessivo familiare si assume il reddito complessivo come definito dall'art. 8 del predetto testo unico (somma di tutti i redditi dedotte le perdite ecc.), con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

Misura del bonus

3. Fermo restando i requisiti sopraindicati, il bonus famiglia è attribuito in base al reddito complessivo familiare riferito al periodo d'imposta 2007, o in alternativa in base al reddito 2008, al numero di componenti del nucleo familiare e alla presenza di eventuali portatori di handicap, come di seguito evidenziato:

- a) **euro 200** nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000;
- b) **euro 300** per il nucleo familiare di **due** componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000;
- c) **euro 450** per il nucleo familiare di **tre** componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000;
- d) **euro 500** per il nucleo familiare di **quattro** componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000;
- e) **euro 600** per il nucleo familiare di **cinque** componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000;
- f) **euro 1.000** per il nucleo familiare di **oltre cinque** componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000;
- g) **euro 1.000** per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni di familiare a carico previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000.

Sull'ultima lettera si segnala che contrariamente alle disposizioni di legge, le istruzioni di compilazione al modello di richiesta prevedono che solo in presenza di figli (e non di altri familiari) portatori di handicap si rende applicabile il bonus di cui alla lettera g).

4. Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Modalità di erogazione del bonus

5. Il bonus è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti; a questo fine i soggetti interessati dovranno presentare un'apposita richiesta. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti elementi informativi:

- a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
- b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;
- c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

Termini per richiedere il bonus

Qualora il numero dei componenti il nucleo familiare e il relativo reddito presi a riferimento per la richiesta siano quelli riferiti al periodo di imposta 2007:

6. La richiesta è presentata entro il **31 gennaio 2009** direttamente al proprio datore di lavoro/sostituto d'imposta o all'ente pensionistico, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del [5 dicembre 2008](#).

La richiesta può essere inoltre effettuata direttamente all'agenzia delle entrate anche mediante gli intermediari abilitati vale a dire attraverso i commercialisti, consulenti del lavoro, ecc. definiti come i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR. 22 luglio 1998, n. 322, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

9. L'importo erogato è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite massimo di compensazione effettuabile.

L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti

10. I sostituti d'imposta di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i professionisti intermediari abilitati, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione

11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato DPR. n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il **31 marzo 2009**, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo

12. Qualora il numero dei componenti il nucleo familiare e il relativo reddito presi a riferimento per la richiesta siano quelli riferiti al periodo di imposta 2008:

13. in tal caso la domanda dovrà essere presentata al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico entro il 31 marzo 2009

14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3

15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile

16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il **30 giugno** 2009 in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati, le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

17. In tutti i casi in cui il beneficio **ai sensi del comma 12** non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata:

- a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante gli intermediari abilitati, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;
- b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

Controlli e restituzione bonus

19. I soggetti che hanno indebitamente percepito il beneficio sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente: a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente; b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

21. I sostituti d'imposta e gli intermediari sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

22. Dotazioni di spesa.

23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Tabella riepilogativa degli adempimenti

Adempimento	Scadenza con riferimento ai redditi 2007	Scadenza con riferimento ai redditi 2008
Presentazione istanza al datore di lavoro o ente pensionistico, o all'Agenzia Entrate anche tramite intermediario abilitato.	31.01.2009	31.03.2009
Datore di lavoro eroga il bonus	Febbraio 2009	Aprile 2009
Ente pensionistico eroga il bonus	Marzo 2009	Maggio 2009
Ritenute e contributi utilizzabili dal sostituto per coprire il bonus erogato	Marzo 2009	Aprile 2009
Presentazione da parte dei sostituti delle istanze ricevute direttamente all'Agenzia Entrate anche con intermediario	30.04.2009	30.06.2009
Richiesta all'Agenzia delle Entrate per mancata erogazione da parte del sostituto	31.03.2009	30.06.2009 o direttamente in dichiarazione dei redditi

Art. 5 – detassazione dei contratti di produttività

Questa norma riprende la detassazione introdotta dal D. L. n. 93 del 27 maggio 2008 che ha consentito di detassare le somme corrisposte a partire dal mese di luglio e fino a dicembre 2008 a titolo di straordinari e premi di produttività.

La manovra anti crisi introduce, limitatamente all'anno 2009, la detassazione delle somme ricomprese nelle fattispecie di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) del D.L. 93/2008: *corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.*

Descriveremo, più avanti nel presente articolo, i nuovi parametri che consentono la detassazione di tali somme.

Nel frattempo, in considerazione del preciso richiamo alla disposizione contenuta nel decreto di maggio 2008, si ritiene che per la concreta individuazione delle fattispecie detassabili, si debba

riferirsi alle circolari emanate a tale proposito: n. 49/2008 emanata dall'agenzia delle entrate e n. 59/2008 emanata dal Ministero del lavoro.

Queste, in merito alle ipotesi di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) – premi di produttività – consideravano detassabili se somme erogate:

- per prestazioni effettuate su turni;
- premi presenza;
- indennità aggiuntive e premi giustificati da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
- corrispettivo per lo svolgimento di mansioni promiscue o intercambiabili;
- provvigioni su vendite;
- premi di produttività e premi consolidati;
- elemento economico territoriale nel settore edile o altri elementi economici, premi di rendimento comunque legati all'andamento economico dell'impresa o del settore;
- corrispettivo di ferie e permessi non fruiti.

Con riguardo all'ultima ipotesi citata (ferie e permessi non fruiti) la circolare precisa che l'agevolazione è applicabile non solo nelle ipotesi di liquidazione per sopravvenuta scadenza contrattuale ma anche nel caso di richiesta di liquidazione da parte del lavoratore.

L'elencazione sopra riportata è **solo esemplificativa** e, ai sensi di quanto precisato dalle circolari citate, possono essere detassate in linea di principio tutte le somme erogate ai lavoratori a fronte di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa.

Sono ovviamente escluse dal regime fiscale agevolato le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario o supplementare.

Si riporta infine un altro passaggio della circolare n. 49/2008 relativo ai requisiti dei premi di produttività detassabili e che è particolarmente importante:

*Le somme di cui al comma 1, lett. c), non devono essere necessariamente previste in contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di **lavoro purché siano documentabili (per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta).***

Pertanto le somme erogate a titolo di provvigioni, premi, ecc., che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, devono essere previsti da un atto scritto anche se in forma unilaterale da parte del datore di lavoro, il quale può disporre l'erogazione di un premio di rendimento a fronte di particolari risultati raggiunti.

Quanto ai **parametri che consentono la detassazione** va detto che la stessa è applicabile solo per le somme erogate nell'anno 2009:

- ai lavoratori che non abbiano superato euro 35.000,00 di reddito da lavoro dipendente nell'anno 2008 (il riferimento precedente era di 30.000,00 euro percepiti nel 2007);
- limitatamente ad un ammontare di euro 6.000,00 (il precedente limite di reddito detassabile era di 3.000,00 euro).

Quanto all'arco temporale di vigenza della nuova disposizione si ritiene che potranno essere detassate le somme fiscalmente ricomprese nel periodo di imposta 2009 e, quindi, quelle erogate entro il 12 gennaio 2010.

Comma 2 disposizione a favore dei Co. Co. Pro.

Limitatamente al triennio 2009-2011 viene disposto un sostegno a favore dei soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata che operino in aziende o settori dichiarati in stato di crisi.

Il contributo erogato sarà pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente e verrà riconosciuto ai soggetti che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) operino in regime di monocommittenza;
- b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito previsto per artigiani e commercianti (euro 13.819,00 per l'anno 2008) e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
- c) con riferimento all'anno di riferimento, quello in cui viene riconosciuta l'indennità, siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
- d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
- e) risultino non accreditati, nell'anno precedente quello dell'erogazione, almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 un apposito Decreto Ministeriale dovrà definire le modalità di attuazione delle nuove misure.

Comma 9, 10, 11, 12 – proroga degli ammortizzatori sociali in deroga

Per l'anno 2009 vengono prorogati i trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione già concessi dalla legge finanziaria 2008 in deroga alle ordinarie disposizioni.

Tale proroga viene concessa in caso di gestione delle eccedenze che abbia comportato una riduzione di almeno il 10% del numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti scaduti nel 2008.

Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2009:

- la Cigs per le aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti e per le agenzie di viaggio che occupano più di 50 dipendenti;
- la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità da parte dei dipendenti licenziati per riduzione del personale, soppressione del posto di lavoro, cessazione dell'attività, al di fuori delle procedure di mobilità (si tratta in linea di massima dei lavoratori licenziati da aziende che occupano fino a 15 dipendenti);
- il contributo a favore delle imprese escluse dalla Cig che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro.

ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Le aziende che hanno più sedi di lavoro sul territorio nazionale, possono avere l'interesse ad accentrare gli adempimenti amministrativi e contributivi presso un'unica sede, di solito coincidente con la sede amministrativa.

Prima dell'introduzione del libro unico i datori di lavoro potevano accentrare tali adempimenti chiedendo preventiva autorizzazione alla sede della DPL della provincia accentratrice.

Con l'introduzione del libro unico l'accentramento degli adempimenti amministrativi perde il suo significato posto che tale documento, che sostituisce i vecchi libri paga e matricola, è appunto unico per tutte le sedi di lavoro e va conservato presso la sede legale della ditta o presso il consulente del lavoro.

Resta il problema dell'obbligazione contributiva che deve essere assolta mediante versamento presso ciascuna sede provinciale ove il datore di lavoro ha una sede con dipendenti.

Il Ministero del lavoro, con nota del 3 dicembre 2008, precisa che i datori di lavoro interessati all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno ora rivolgere istanza alla sede INPS della provincia nella quale intendono accentrare gli adempimenti contributivi relativi a più sedi, secondo le indicazioni che l'istituto dovrà diramare.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro non hanno più alcuna competenza in materia di accentramento.

AUTOTRASPORTO – SGRAVIO CONTRIBUTIVO E FISCALE DEL LAVORO STRAORDINARIO

L'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro hanno emanato il provvedimento n. 165270 del 26 novembre 2008 con il quale dispongono, per i lavoratori addetti alla guida dipendenti da aziende di autotrasporto merci, la percentuale di lavoro straordinario non imponibile sul piano previdenziale e fiscale per l'anno 2008.

Il provvedimento trae origine dal D.L. n. 112/2008 convertito il l. n. 133/2008.

Tale percentuale è stata fissata nella misura del 28%.

L'agevolazione rientra negli aiuti *de minimis* così come disposto dal regolamento Ce n. 1998 del 15 dicembre 2006, che fissa un tetto di euro 200.000 in tre anni, ridotti a euro 100.000 in tre anni per le imprese di autotrasporto, agli aiuti di stato concedibili alle aziende senza necessità di notifica alle autorità comunitarie.

Le imprese beneficiarie di questo sgravio dovranno dichiararlo in sede di dichiarazione dei redditi ai fini del controllo del rispetto del limite *de minimis*.

Inoltre i corrispettivi di lavoro straordinario esentati, così come quelli detassati in base al D. L. n. 93/2008, dovranno essere distintamente indicati nel modello CUD e nella dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770.

Il provvedimento precisa che, secondo quanto disposto dal D.L. 93/2008, lo sgravio in oggetto si somma alla detassazione degli straordinari svolti dal 1 luglio al 31 dicembre 2008.

Si ritiene pertanto che il 28% dei corrispettivi dello straordinario svolto durante tutto l'anno possa essere integralmente esentato; inoltre, la parte di corrispettivo del lavoro straordinario svolto da luglio a dicembre 2008 che rimane soggetta (72%), può fruire della detassazione scontando IRPEF e addizionali in ragione dell'aliquota del 10% come disposto a favore della generalità dei dipendenti.

Ad oggi l'INPS non ha emanato alcuna istruzione per l'esposizione di tali dati nelle denunce DM10 ed Emens.

IL LAVORO ACCESSORIO NEI SETTORI COMMERCIO – TURISMO -SERVIZI

Una prima applicazione pratica di tale tipologia contrattuale è avvenuta in occasione della vendemmia 2008 per la quale era stato varato uno specifico provvedimento.

Segnaliamo ora la circolare n. 104 del 1 dicembre 2008 con la quale l'INPS spiega le modalità pratiche di ricorso a tale istituto in un'altra fattispecie introdotta dalla nuova disciplina: *nell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi*.

Ricordiamo brevemente che tale tipologia di rapporto di lavoro prevede l'acquisto, da parte del committente, di buoni (voucher) che consegnerà ai prestatori d'opera che di volta in volta impiegherà.

Il costo di tali buoni comprende il compenso dovuto al lavoratore e i relativi contributi.

Il lavoratore riceverà i buoni in ragione delle ore di lavoro prestato e riscuoterà il corrispettivo del compenso dell'ente emittente (INPS) il quale accrediterà la contribuzione per differenza.

Nel rimandare alla citata circolare che spiega dettagliatamente le modalità di accesso a tale istituto (è prevista tra l'altro una modalità telematica e una modalità cartacea di gestione dei voucher) riportiamo la sintesi della nuova disciplina.

Art. 22 modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio

Il lavoro accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 276/2003 (legge Biagi) ma, di fatto, non ha trovato pratica applicazione anche per le limitazioni imposte.

La nuova versione, così come modificata dal provvedimento in esame, amplia le possibilità di ricorso a tale tipologia di lavoro soprattutto perché è stato abrogato l'art. 71 del D. Lgs. 276/2003 che limitava a particolari tipi di soggetti svantaggiati la possibilità di impiego con questo contratto.

Ora chiunque può essere impiegato con tale tipologia di rapporto.

Riportiamo la nuova definizione di contratto di lavoro accessorio fornita dal c. 1 dell'art. 70 del D. Lgs. 276/2003 nella nuova versione.

*Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di **natura occasionale** rese nell'ambito:*

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) di attività agricole di carattere stagionale (**effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**);
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Per l'esatta individuazione dell'ambito di applicazione della norma riportiamo anche i commi 2 e 3 del medesimo articolo, i quali non sono stati modificati:

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Con precedenti circolari, abbiamo illustrato le novità introdotte dalla manovra d'estate tra le quali spicca l'istituzione del libro unico del lavoro che sostituisce i vecchi libri matricola e paga oltre agli altri libri specificatamente previsti per il settore dello spettacolo, autotrasporto, agricoltura.

Ricordiamo che il libro unico, composto da una sezione presenze ed una sezione con lo sviluppo dello stipendio, deve essere obbligatoriamente stampato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. La prima scadenza obbligatoria sarà quindi il 16 febbraio prossimo.

Pertanto non è più necessario compilare quotidianamente il registro delle presenze dei lavoratori in quanto questa parte del libro unico verrà stampata con mezzi informatici, unitamente allo stipendio di ciascun lavoratore seguendo un'unica numerazione sequenziale.

Il Ministero del lavoro ha emanato, in data 5 dicembre 2008, un vademecum sul libro unico del lavoro mentre l'INAIL ha emanato la circolare n. 9159 del 9 dicembre 2008 con le indicazioni utili alla tenuta di tale nuovo documento.

Riepiloghiamo pertanto i punti salienti della nuova normativa che rappresentano i principali obblighi a carico dei datori di lavoro.

Soggetti obbligati

Sono soggetti alla tenuta del libro unico tutti i datori di lavoro finora obbligati alla tenuta di libri obbligatori in materia di lavoro; il vademecum cita i seguenti casi.

- datore di lavoro italiano per tutti i lavoratori occupati;
- datore di lavoro italiano all'estero con dipendenti italiani o in distacco;
- datore di lavoro estero con dipendenti in Italia;
- datore di lavoro estero con dipendenti esteri in Italia soggetti all'obbligo contributivo.

Sono quindi esclusi i datori di lavoro che, in base alla precedente normativa non avevano l'obbligo di tenuta del libro paga ecc. come ad esempio i datori di lavoro domestico.

Non sono inoltre tenute ad istituire il libro unico le imprese dove operano esclusivamente soci ed eventuali lavoratori somministrati o distaccati salvo che i soci non percepiscano compenso in qualità di amministratori. In tal caso il libro andrà istituito al momento dell'erogazione dei compensi.

Elaborazione e tenuta (conservazione)

Si deve ora necessariamente distinguere l'elaborazione del libro unico dalla tenuta dello stesso.

L'elaborazione può essere svolta in proprio dal datore di lavoro o, più frequentemente, affidata ad un consulente del lavoro o altro professionista abilitato il quale riceverà specifica delega.

L'affidamento dell'elaborazione non comporta automaticamente anche la delega alla tenuta del libro unico.

Un datore di lavoro può quindi incaricare un professionista all'elaborazione ma tenere (cioè conservare) presso la propria sede il documento elaborato. In questo caso il libro unico va conservato presso la sede legale della ditta (non più quindi presso la sede dove si esegue il lavoro).

Tuttavia il Ministero precisa che il libro può essere conservato anche presso una sede di lavoro diversa dalla sede legale. Il datore di lavoro deve comunque essere in grado di esibire tempestivamente la documentazione sul luogo dell'ispezione dove potrà essere trasmessa anche per via telematica per essere materializzata sul luogo in forma cartacea.

Le imprese capogruppo possono tenere il libro unico per tutte le aziende del gruppo così come possono delegare un'impresa del gruppo a tenere il libro unico anche per le altre società. Nel caso in cui il libro unico non venga tenuto presso la sede legale si ritiene che ciascuna società debba darne comunicazione alla competente D.P.L..

Il libro unico conservato presso la sede della ditta deve essere immediatamente esibito in caso di ispezione. Nel caso di ispezione presso una sede di lavoro (non sede legale) presso la quale non viene quindi conservato il libro unico, gli ispettori possono chiedere di ricevere i dati richiesti presso tale sede solo se funzionalmente operativa. Deve avere cioè un minimo di struttura amministrativa e personale idoneo a trattare i dati richiesti. In caso contrario il libro sarà esibito solo presso la sede legale.

Il datore di lavoro può delegare al consulente del lavoro anche la tenuta (cioè la conservazione) del libro unico e in tal caso dovrà darne comunicazione alla competente D.P.L.. Il vademecum precisa che tale obbligo può essere adempiuto anche direttamente dal professionista delegato che comunica alla D.P.L. gli incarichi ricevuti da più datori di lavoro.

Numerazione unica del documento

Il documento deve essere unico per tutta la ditta indipendentemente dal numero di posizioni assicurative aperte.

Del pari deve essere unica la numerazione utilizzata.

A tale proposito le precisazioni ministeriali lasciano ampia autonomia richiedendo come unica condizione che la numerazione non abbia salti o spazi bianchi tra la rilevazione di un lavoratore e un altro.

In pratica si potranno stampare alternativamente:

- fogli contenenti lo stipendio e anche la sezione presenze;
- prima tutti gli stipendi e poi tutte le presenze;
- lo stipendio e di seguito il relativo foglio presenze;
- nel caso di elaborazione presso i professionisti si possono addirittura stampare prima gli impiegati di una ditta, poi una seconda ditta integralmente, successivamente si stampano gli operai della prima ditta.

La forma è quindi libera dovendo unicamente garantire la sequenzialità della numerazione che non deve avere buchi.

Soggetti da iscrivere nel libro unico

Dovranno essere annotati nel libro unico:

- i lavoratori subordinati anche se occupati presso sedi operative situate all'estero (compresi i lavoratori in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione) e i lavoratori distaccati;
- i collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione; questi dovranno essere iscritti all'inizio e alla fine del rapporto e ogniqualvolta venga loro liquidato un compenso; devono inoltre essere annotate, indipendentemente dalla liquidazione del compenso, eventuali assenze che incidono direttamente sull'obbligo di astensione (ad esempio in caso di infortunio o di maternità dovrà semplicemente essere annotato: assente per infortunio o maternità dal al);
- gli amministratori e i sindaci (esclusi i liberi professionisti) vanno registrati solo quando percepiscono compensi;
- i lavoratori somministrati e distaccati vanno registrati all'inizio e alla fine del periodo di impiego presso l'utilizzatore o presso il distaccatario ferma restando la possibilità (ma non l'obbligo) di registrare tali soggetti anche per tutti i mesi di impiego; questi lavoratori potranno essere registrati anche sotto forma di elenco indicando: cognome e nome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento professionale, agenzia di somministrazione.

Non devono essere indicati nel libro unico:

- gli stagisti e i tirocinanti;
- i prestatori d'opera occasionale;
- lavoratori autonomi Enpals titolari di partita IVA;
- i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a 7.500,00 euro.

Il vademecum precisa che non vi sono controindicazione circa la registrazione di dati non obbligatori purché questi non alterino la struttura del libro e purché non si intenda, con essi, sostituire altri adempimenti obbligatori.

Si ritiene pertanto, per esempio, che si possano registrare stagisti e praticanti ai quali vengano corrisposti compensi. Questo consentirebbe di adempiere materialmente alla trattamento fiscale delle somme corrisposte.

Contenuto

Il contenuto è sostanzialmente quello del vecchio libro paga con le particolarità previste per i lavoratori prima esclusi (somministrati e distaccati).

Quanto ai **rimborsi spese** il vademecum, da un lato dice che vanno annotati tutti i rimborsi spesa anche se fiscalmente e contributivamente esenti, e indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato, dall'altro dice testualmente che: *non vanno indicate sul libro unico del lavoro le somme rimborsate al dipendente che costituiscono mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell'azienda datrice di lavoro, relativamente a documenti di spesa intestati all'azienda medesima.*

Non vanno nemmeno registrati sul libro unico i fondi spese eventualmente anticipati al lavoratore mentre andranno annotate le rendicontazioni delle spese gestite attraverso questi fondi.

Alla luce delle precisazioni fornite si ritiene di formulare i seguenti esempi.

Nel caso di trasferta del lavoratore lo stesso pagherà le spese di viaggio, vitto e alloggio ricevendo, al ritorno, il rimborso dei costi sostenuti.

Nel caso in cui i documenti fiscali relativi alle spese sostenute siano intestati al datore di lavoro nessuna annotazione dovrà essere obbligatoriamente esposta sul libro unico.

Se i documenti sono intestati al lavoratore e questo ottiene il rimborso dal datore di lavoro, i rimborsi dovranno essere necessariamente annotati sul libro unico.

Contrariamente alle prime istruzioni fornite, si ritiene pertanto che la maggior parte dei rimborsi non vadano annotati nel libro unico in quanto le fatture e i documenti comprovanti le spese sostenute sono generalmente intestati al datore di lavoro.

In ogni caso andranno annotati solo i totali dei rimborsi dovendo il datore di lavoro esibire le specifiche rendicontazioni, che devono sempre essere redatte e conservate, solo agli ispettori in caso di richiesta.

Infine si precisa che vanno annotate tutte le retribuzioni in natura anche se esenti.

Il Ministero ribadisce che l'omessa registrazione di importi marginali o non ricorrenti che non abbia incidenza sulla determinazione degli imponibili contributivo e fiscale, non sarà di regola sanzionata fermo restando l'obbligo di dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo.

Per i **lavoranti a domicilio** ricordiamo che vanno indicati:

1. le date e le ore di consegna del lavoro;
2. le date e le ore di riconsegna del lavoro; a tale proposito il Ministero precisa che potrà essere indicata la data prevista di riconsegna e non quella effettiva;
3. la descrizione del lavoro eseguito;
4. la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito.

Elenchi riepilogativi mensili

Le sole aziende che occupano più di dieci lavoratori o che operano con più sedi stabili di lavoro, dovranno poter esibire, in caso di richiesta da parte del personale ispettivo, elenchi riepilogativi mensili del personale occupato, relativi dati individuali di presenza, ferie, tempi di lavoro e riposo.

Il Ministero del lavoro precisa che la forma di redazione è libera tanto da non essere neppure sanzionata la loro mancata elaborazione.

Gli elenchi hanno un duplice scopo:

- a) rappresentare la forza lavoro aziendale in essere al momento dell'ispezione anche se con riferimento all'ultima elaborazione del libro unico;
- b) rappresentare l'evoluzione dei tempi di lavoro e di riposo con esposizione per mese e totalizzazione per periodo; ovviamente questo prospetto potrà riferirsi ai soli lavoratori subordinati non essendo richiesta l'indicazione di orari di lavoro per i collaboratori, soci, amministratori, ecc.

Si ricorda che tali prospetti non devono essere stampati mensilmente ma solo su richiesta degli organi di vigilanza in occasione di accessi ispettivi.

Il Ministero inoltre prevede che le Direzioni Provinciali del Lavoro potranno sottoscrivere protocolli di intesa con gli ordini professionali e con le associazioni di categoria per definire la forma ed il contenuto di tali elenchi.

Obbligo di conservazione

Il Ministero ribadisce che l'obbligo di conservazione è di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

L'INAIL ha emanato la circolare n. 9159 con la quale detta le regole per la vidimazione del libro unico, registrazione dei datori di lavoro non presenti nella banca dati INAIL, stampa laser, numerazione unitaria.

Disposizioni INAIL

L'INAIL è l'unico ente deputato alla vidimazione del libro unico del lavoro pertanto, i datori di lavoro non presenti nella banca dati dell'istituto, come i datori di lavoro agricolo, dovranno preventivamente registrarsi personalmente o tramite il professionista incaricato seguendo il percorso indicato nella citata circolare.

Quanto all'autorizzazione necessaria all'utilizzo dei vari tracciati del libro unico con vidimazione in fase di stampa, l'INAIL precisa che non sarà necessario che ogni datore di lavoro o professionista richieda specifica autorizzazione per il modello utilizzato.

Saranno le società di software a richiederle per i loro tracciati e i soggetti utilizzatori del relativo programma dovranno apporre gli estremi dell'autorizzazione in calce al libro unico.

I soggetti già autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser che utilizzeranno uno di questi tracciati, non dovranno chiedere una nuova autorizzazione né dovranno inviare comunicazioni all'INAIL.

Invece, gli utenti che per la prima volta chiedono l'autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser utilizzando un tracciato pre autorizzato dalla direzione generale, dovranno inviare una semplice comunicazione in tal senso ad una sede dell'istituto citando gli estremi dell'autorizzazione generale rilasciata alla casa di software prescelta.

I professionisti vidimano il libro unico di più clienti utilizzando una numerazione unica.

Qualora già autorizzati per il libro paga, non dovranno richiedere una nuova autorizzazione ma dovranno inviare telematicamente, seguendo la procedura appositamente prevista nel sito INAIL, un elenco dei clienti assistiti entro il 31 gennaio prossimo.

Tale data è stata da ultimo individuata con nota del ministero del lavoro del 7 gennaio scorso nella quale si prevede anche la possibilità, per i professionisti, di effettuare telematicamente accedendo al sito dell'INAIL, anche la comunicazione di delega alla tenuta del libro unico indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro.

I soggetti (professionisti, associazioni di categoria, ecc.) autorizzati alla numerazione unitaria del libro unico, devono inoltre comunicare all'INAIL entro 30 giorni per via telematica.

- la formalizzazione dell'incarico da parte di un nuovo cliente;
- la cessazione dell'incarico da parte di un datore di lavoro già comunicato all'INAIL.

DENUNCIA NOMINATIVA ALL'INAIL DI COLLABORATORI E SOCI LAVORATORI

Con nota n. 9160 del 9 dicembre l'INAIL precisa i termini entro i quali inviare la comunicazione di assicurazione dei soggetti per i quali non vige l'obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto.

Si tratta di:

- collaboratori coadiuvanti delle imprese familiari;
- coadiuvanti delle imprese commerciali;
- soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

Ebbene, per questi soggetti la denuncia nominativa di instaurazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto, via fax al numero verde 800657657 utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel sito www.inail.it.

La comunicazione di cessazione dovrà essere inviata come di consueto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

Prossimamente sarà attivato anche il canale di comunicazione telematica.

DENUNCIA TELEMATICA LAVORATORI DISABILI

Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti, devono inviare alla Direzione Provinciale del lavoro competente un prospetto riepilogativo del personale valido e invalido occupato ai sensi della legge n. 68/99.

I dati da indicare in tale denuncia si riferiscono al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente.

La nota del Ministero del lavoro n. 8831 del 16 dicembre 2008 precisa che l'invio della denuncia deve avvenire esclusivamente per via telematica anche tramite i professionisti incaricati.

A tal fine sarà necessario accreditarsi, con le modalità indicate da ciascuna regione e provincia autonoma ove avviene l'adempimento, secondo le modalità indicate in una specifica sezione del sito www.lavoro.gov.it

La nota del ministero precisa che la scadenza telematica del 31 gennaio non è prorogabile anche se cadente di sabato.

DOMANDA DI RIDUZIONE DEL TASSO INAIL E RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE

Nel corso del mese di dicembre i datori di lavoro hanno ricevuto la comunicazione del tasso utile per la determinazione del premio dovuto all'INAIL per l'anno 2009.

Trascorso il primo biennio di attività, il tasso applicato dall'INAIL, oscilla in base all'andamento infortunistico rilevato in azienda e la sua entità è automaticamente determinata dall'Istituto.

I datori di lavoro possono tuttavia chiedere **un'ulteriore riduzione del tasso**, in base all'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 che regola l'oscillazione del tasso successivamente al primo biennio di attività, **presentando istanza alla sede INAIL** nel cui territorio è ubicata l'azienda. La domanda di

riduzione deve essere presentata **entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede la riduzione.**

Tale riduzione viene riconosciuta nei limiti del 10% del tasso medio di tariffa per le aziende fino a 500 lavoratori/anno, del 5% per le altre.

È doveroso precisare che **l'INAIL procederà alla valutazione** del rispetto dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio.

Le sedi INAIL, inoltre, dovranno procedere a **verifiche a campione** programmate a livello regionale o locale.

Saranno invece senz'altro sottoposte a verifica tecnica le domande nelle quali vengono dichiarati interventi migliorativi particolarmente rilevanti o non rientranti tra quelli espressamente menzionati nel modulo di domanda.

La Direzione dell'INAIL n. 9/2002, impone a ciascuna sede INAIL, di trasmettere con cadenza semestrale alle Direzioni provinciali del lavoro, alle AA.SS.LL., ai Vigili del fuoco, l'elenco delle aziende alle quali sia stata applicata la riduzione del tasso.

Riduzione delle retribuzioni presunte

In occasione dell'autoliquidazione del premio dovuto all'INAIL per l'anno 2008, i datori di lavoro dovranno determinare e pagare anche la rata di premio per l'anno 2009, prendendo come base di calcolo le retribuzioni corrisposte nell'anno 2008.

Nell'ipotesi in cui si preveda una riduzione delle retribuzioni nell'anno 2009, rispetto a quelle corrisposte nell'anno 2008, i datori di lavoro possono modificare la base di calcolo della rata dovuta per l'anno 2009 presentando all'INAIL motivata istanza di riduzione delle retribuzioni presunte entro il 16 febbraio prossimo.

In assenza dell'istanza di riduzione delle retribuzioni presunte, il calcolo della rata dovuta per l'anno 2009 deve comunque essere effettuato prendendo a base i salari corrisposti nel 2008.

Le ipotesi più comuni di riduzione dei salari presunti possono essere ricondotte alla riduzione del personale, alla previsione di ricorso alla cassa integrazione guadagni, a operazioni societarie straordinarie (cessioni di rami d'azienda, scissioni ecc.).

LA GIURISPRUDENZA

LICENZIAMENTO COLLETTIVO E CRITERI DI SCELTA

Sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 21138 del 5 agosto 2008

la legge 223/1991, dispone che i lavoratori da licenziare nell'ambito di una procedura per licenziamento collettivo, vengano scelti in base ai criteri di anzianità, carichi di famiglia, esigenze produttive in concorso tra di loro.

Solo un accordo sottoscritto in sede sindacale può derogare tale principio prevedendo il ricorso anche al solo criterio basato sulle esigenze produttive.

MANCATA INDICAZIONE DELLE MANSIONI NEL CONTRATTO DI LAVORO E INVALIDITÀ DEL PATTO DI PROVA

Sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 24282 del 29 settembre 2008

Segnaliamo questa sentenza in quanto ribadisce ancora una volta l'importanza di definire, in maniera precisa nel contratto di lavoro, la mansione affidata al lavoratore.

La validità del patto di prova è infatti subordinata alla forma scritta di tale clausola ma anche alla definizione delle mansioni in ordine alle quali l'esperienza della prova viene pattuito.

A tale proposito è preferibile descrivere quali attività dovrà svolgere il lavoratore piuttosto che limitarsi a richiamare il sistema classificatorio del contratto collettivo che potrebbe non essere sufficiente a chiarire l'attività in concreto affidata.

SCADENZARIO LAVORO GENNAIO 2009

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
GENNAIO 09			01	02	03	04
05	06	07	08	09	<u>10</u>	11
<u>12</u>	13	14	15	<u>16</u>	17	18
19	<u>20</u>	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	<u>31</u>	

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24).....Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997

Venerdì 16 VERSAMENTO UNIFICATO: - I.R.P.E.F. RITENUTE - LAVORO DIPENDENTE - LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI - I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE - INPS CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	<p>Scade il termine per versare per versare in via telematica:</p> <p>G Le ritenute operate nel mese di dicembre 2008 sui compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1004 – 1012-...);</p> <p>E l'addizionale regionale IRPEF trattenuta in sede di conguaglio di fine rapporto nel mese di dicembre 2008; l'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di dicembre 2008.</p> <p>N Le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di dicembre 2008 (cod. 1038 – 1040);</p> <p>A I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.</p> <p>I il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di dicembre 2008;</p> <p>O</p>
Martedì 20 PREVINDAI – PREVINDAPI	<p>Scade il termine per versare i contributi e le quote di T.F.R. relativi al 4° trimestre 2008.</p>
Sabato 31 I.N.P.S. Posticipato al 2 febbraio	<p>Scade il termine per trasmettere in via telematica all'INPS il DM10 e la denuncia Emens relativi al mese di dicembre 2008.</p>

Sabato 31 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE	G E N N	Scade il termine per presentare agli uffici del lavoro territorialmente competenti, le denunce del personale occupato di fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di personale appartenente alle categorie protette .
Sabato 31 I.N.A.I.L. Norma premiale		Scade il termine per la presentazione della domanda di riduzione del tasso INAIL. (v. articolo in questo notiziario)

SCADENZARIO LAVORO FEBBRAIO 2009

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
FEBBRAIO 09						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24).....Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997

Lunedì 16 VERSAMENTO UNIFICATO:	F E B B R A I O	Scade il termine per versare per versare in via telematica :
- I.R.P.E.F. RITENUTE: LAVORO DIPENDENTE		Le ritenute operate nel mese di gennaio 2009 sui compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1004 – 1012-...); l'addizionale regionale IRPEF trattenuta nel mese di gennaio 2009; l'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di gennaio 2009 e la prima rata delle addizionali regionale e comunale determinate in sede di conguaglio di fine anno trattenute nel mese di gennaio 2009;
- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI		Le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di gennaio 2009 (cod. 1038 – 1040);
- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE		i contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
- INPS CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	F E B B R	il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di gennaio 2009;

INPS ARTIGIANI E COMMERCianti		Scade il termine per il versamento della 4 ^a rata del contributo minimo per il 2008.
I.N.A.I.L.		Scade il termine per versare il saldo del premio relativo al 2008 e la rata relativa al 2009 risultanti dall'autoliquidazione.
INAIL	F E B B R	Scade il termine per presentare all'INAIL : - la denuncia annuale dei salari relativa al 2008; - la comunicazione motivata dell'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte relative al 2009. Vedi articolo in questo notiziario.
Venerdì 20 ENASARCO		Scade il termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni maturate nel 4° trimestre 2008.
Sabato 28 FASI		Scade il termine per versare i contributi relativi al 1° trimestre 2009.
Sabato 28 I.N.P.S.	F E B	Scade il termine per trasmettere in via telematica all'INPS il DM10 e la denuncia Emens relativi al mese di gennaio 2008.
Sabato 28 INPS	F E B B R A I O	Scade il termine per presentare all'INPS la dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati nel 2008 al fine dell'applicazione del contributo CIG ridotto; l'adempimento interessa le aziende che nell'anno precedente hanno occupato un numero medio di dipendenti pari o inferiore alle 50 unità variando così la loro situazione contributiva.
Sabato 28 DATORI DI LAVORO SOSTITUTI DI IMPOSTA		Scade il termine per effettuare il conguaglio d'imposta sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel 2008.
Sabato 28 SOSTITUTO DI IMPOSTA modello CUD		Scade il termine, per il sostituto di imposta, per consegnare la certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nell'anno 2008.

SCADENZARIO LAVORO MARZO 2009

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
MARZO 2009						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24).....Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997

Lunedì 16 VERSAMENTO UNIFICATO: - I.R.P.E.F. RITENUTE: LAVORO DIPENDENTE	per versare in via telematica: Le ritenute operate nel mese di febbraio 2008 sui compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1004 – 1012); M A R Z O l'addizionale regionale IRPEF trattenuta nel mese di febbraio 2008; l'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di febbraio 2008 e la rata delle addizionali all'IRPEF determinate in sede di conguaglio di fine anno.
---	---